

## **Regione Veneto**

### **L.R. 7-11-2003 n. 27**

#### **Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.**

*(B.U. Veneto 11 novembre 2003, n. 106)*

#### **Modificata dalla L.R. 21 maggio 2004, n. 13**

*(B.U. Veneto 25 maggio 2004, n. 53.)*

### **Art. 70**

#### *Disposizioni transitorie in materia di espropriazione.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
2. Salvo quanto disposto al comma 5, le province esercitano le funzioni relative alle attività di autorità espropriante e di promotore dell'espropriazione di cui al D.P.R. n. 327/2001, riferite all'esecuzione:
  - a) di lavori pubblici di competenza regionale;
  - b) di lavori la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla Regione (1).
3. Qualora la provincia individuata come autorità espropriante non provveda entro il termine stabilito nel provvedimento assunto a tal fine dalla Giunta regionale, la Giunta stessa esercita direttamente tale funzione.
4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 è riferito anche all'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale da realizzare attraverso enti o società partecipate dalla Regione.
5. La Regione, attraverso le proprie strutture competenti svolge le seguenti attività:
  - a) deposito del progetto e della documentazione di cui al D.P.R. n. 327/2001 presso l'ufficio provinciale per le espropriazioni;
  - b) operazioni relative al pagamento dell'indennità di espropriazione.
6. Nell'ipotesi di concessione di lavori pubblici di competenza regionale le funzioni di autorità espropriante sono in tutto o in parte delegabili al concessionario, definendo l'ambito della delega nell'atto di concessione, i cui estremi debbono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.
7. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 4 la Giunta regionale ripartisce fra le province un fondo, la cui entità è stabilita annualmente dalla legge finanziaria.
8. Le disposizioni di cui alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 "Delega delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità", abrogata ai sensi dell'articolo 74 della presente legge, continuano a trovare applicazione per i procedimenti di cui alla medesima legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001 (2).

*(1) Così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 21 maggio 2004, n. 13*

*(2) Così modificato dall'art. 2, comma 2, L.R. 21 maggio 2004, n. 13*